APPENDICE

AL FASC. 88. DELLA RACCOLTA RELIGIOSA

LA SCIENZA E LA FEDE

Pubblicato il 17 Aprile 1848.

Compiuta la stampa del presente quaderno, venneci comunicata la lettera cui l' Eminentissimo nostro Arcivescovo indirizzò, a' 14 di questo mese, al Ministro degli Affari Ecclesiastici intorno al disegno fatto in quel Ministero di un nuovo *Codice ecclesiastico-politico* [1]). Pensammo subito di

[1]) « Il corpo delle Decretali (*così la disposizione Ministeriale pubblicata nel* Giornale *de'* 6 *corrente*) il Concilio di Trento, le regole di Cancelleria, il bollario Romano, le costituzioni Pontificie sempre crescenti, infiniti decreti, e risoluzioni della S. Congregazione del Concilio, il Concordato Benedettino, il Concordato ultimo, Reali dispacci, Decreti, Sovrani rescritti, Ministeriali, Circolari costituiscono nel tutto insieme la regola Canonica, e la Polizia Ecclesiastica del Regno, per la parte dove la ragion comune disciplinaria ha subito modifiche, e temperamenti analoghi alla bisogna—E facile concepire come tale svariatissima giurisprudenza debba riuscire più che imbarazzante nella metodica, ed esatta applicazione nell' urgenza de' casi—Si aggiunga, che per indovinare tante volte il senso di disposizioni canoniche, è necessario consultare Interpreti, svolgere volumi, e frammettersi con avvedutezza di criterio tra discordanti opinioni, senza uscire spesse fiate da dubbiezze, o non afferrando al più che una probabilità; il che potrebbe sembrar buono, come esercizio scolastico ne' ginnasii per lo sviluppo di problematiche, e speculative quistioni, non già trattandosi d' invocare una legge, la quale deve avere l' impronta della più viva perspicuità. Ma quel che più rileva, l' attuale disciplina in complesso, e canonica, e di polizia sa della vecchiezza de' tempi, e delle antiche forme governative; talche il Dritto pubblico, il presente civile andamento, la ragion di Stato, le stesse circostanze Religiose, e gl' interessi, ed i bisogni della nazione reclamano assolutamente la formazione di apposito Codice Ecclesiastico-politico vestito di forme Italiane, nel quale sia raccolto con bella chiarezza e precisione tutto quello che si racchiude nelle numerose collezioni indicate, con tutte le necessarie, ed indispensabili modifiche: ed essere così questo Codice la sola, ed unica norma della ragione Religioso-disciplinaria, accomodata ai voti, ed ai bisogni de' popoli delle due Sicilie. A tale oggetto saranno destinate scelltissime persone da S. E. il sig. Marchese Dragonetti, Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri, e degli Affari Ecclesiastici, per la compilazione del lavoro in discorso, da sottoporsi all' esame, ed alla discussione delle camere; in seguito di che si apriranno le trattative colla S. Sede per la diffinitiva sanzione nel senso di concordato. Nessuna cura sarà risparmiata perchè il lavoro predetto corrisponda al santissimo scopo; ed all' uopo s'invitano i più maturi ingegni a trasmettere al Ministero degli affari Ecclesiastici memorie analoghe al soggetto, brevi, e stemprate nella sapienza

qui pubblicarla, perchè servisse di novello argomento del grandissimo zelo di Lui in difendere i diritti della Cattolica Chiesa; ed anche perchè ci parve trovare in essa la spiegazione dell'avvertimento inserito nel *Giornale del Regno* de' 15 Aprile sulla compilazione di un così fatto Codice. E veramente, sia pur qualsivoglia la forza della interpretazione, che ora dà il Ministero del suo annunziato disegno, egli è fuor di dubbio che cerca calmare gli spiriti con quelle parole: « Apertamente dichiariamo che il lavoro preparatorio, di che si occuperà essa Commessione, avrà unicamente per obbietto i rapporti *esterni* della Chiesa con lo Stato, senza punto toccare quelle leggi che regolano i rapporti interni della Chiesa. Dippiù dichiariamo, siccome annunziato venne nella circolare, che il lavoro sarà discusso dalla potestà legislativa civile, e poi presentato all'ecclesiastica acciò fosse argomento di un novello Concordato ».

I Compilatori

Lettera dell'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Napoli al Ministro degli affari Ecclesiastici

Eccellenza

Nel Giornale uffiziale di questo Regno, del 6 corrente mese, si legge un invito ai più maturi ingegni, perchè trasmettano in cotesto Ministero Memorie stemprate nella sapienza pubblicistico-canonica, ad oggetto di provvedere alla formazione di un Codice Ecclesiastico-politico degno dei lumi del secolo, e che vestito di forme Italiane accomodi la ragione Religioso disciplinaria ai voti ed ai bisogni de'popoli delle due Sicilie.

Pubblicato in Napoli in modo autentico quest' invito, trattando cose che altamente interessano la Chiesa ed i suoi ministri, non cura il giudizio dei Vescovi, tanto necessario ed indispensabile in siffatta materia ; e però posto lo da Dio a tutela de' dritti e della dottrina della sua Chiesa qui

pubblicistico-canonica, acciocchè nulla abbia a mancare a questa importante compilazione, e sia essa tale da empiere il voto, e degna de' lumi del secolo, e del nome Italiano ».

in Napoli, non debbo tacere, anzi dirò forte al Governo non solo ma all' universale, come le frasi, i bisogni, i voti, ed i mezzi dettati in quell' avviso recano ferita alla Chiesa Cattolica, e ne avvanzo reclamo all' E. V. affinchè un più maturo accorgimento assicuri quella quiete che nell'animo di ogni cattolico deve venir meno leggendo il suddetto avviso. In un tempo in cui si rende necessario di curare l'unione e la concordia degli animi per la nuova forma di reggimento a noi data, tradisce l' oggetto politico, ed oppone difficoltà al pieno convincimento de' fedeli un progetto ed invito, che riguardato come nocivo alla Religione, non sarà cosa facile difenderne il senso posto sotto il velame di quelle parole gravi.

E sulle prime, qual confusa idea della dottrina canonica e de' suoi fonti ivi si stabilisce? Colle Decretali de' Romani Pontefici, col Sagrosanto Concilio di Trento, colle Decisioni delle Sacre Congregazioni, col Bollario e Costituzioni Pontificie si dicono egualmente regola e fonti della dottrina canonica e della così detta polizia ecclesiastica i Reali dispacci, Decreti, Ministeriali, e Circolari, stabilendo così una mai più udita dottrina presso i cattolici! Quale che sia fra gli autori, per quanto avverso alla Chiesa, niuno ardì mai tanto chiaramente sconoscere il valore delle vere canoniche sanzioni, che hanno fondamento nella spirituale autorità e giurisdizione da Dio data ai Pastori e Ministri della sua Chiesa, esclusi i Re della terra, i quali se decreti e costituzioni emanano riguardanti le cose ecclesiastiche, solo han per oggetto di tutelare e difendere le decisioni della Chiesa stessa, assicurandone per quanto è da loro la esecuzione. In vero le leggi ed i canoni della Chiesa si riferiscono o ad oggetti di Fede, o ad oggetti disciplinari, e questi o danno regole di disciplina generale, ovvero giusta i particolari bisogni e circostanze dei luoghi, danno regole particolari di disciplina adattando a tutt' i popoli le cose esterne spettanti al divin culto ed alla vita degli ecclesiastici, nel che sta il bello della Cattolica Chiesa, chè per essa Iddio Sommo riscuote in tutta la terra con varietà armonizzata l' onore a Lui dovuto. Ma questa stessa varietà e differenza di disciplina nelle varie parti del mon-

do rende senza meno necessario, che i soli Pastori della Chiesa e soprattutto il Romano Pontefice ne siano la guida e i maestri, perchè la varietà non offenda l' unità. Sì, convien ripeterlo, la base e l' essenza delle canoniche sanzioni sta nel Papa e ne' Vescovi, poichè in essi soli sta l'autorità spirituale data da Dio, e da essi soli può derivare quella dottrina e quella norma, che serbando intatta la Fede ed i costumi, soddisfa pienamente alle necessità pratiche nell' esercizio del culto, e della vita ecclesiastica presso i vari popoli dell' universo; le verità della Fede, l' amministrazione de' Sacramenti, i sagri riti e ceremonie , la vita ed i costumi dei chierici, l' uso e la destinazione dei beni della Chiesa , non cadono sotto altra potestà che la spirituale, ed i Re ed i popoli della terra nella Chiesa stessa vivendo, quanto più a lei son devoti, tanto meglio e più fortemente colla forma di lor governo stan saldi.

Così essendo la cosa di sua natura,sorge dubbio assai doloroso nel vedere poste in un fascio quelle varie disposizioni, citate nella prima parte dell' avviso in quistione, cumulo che, dirò così,implicitamente esclude quella essenziale differenza che passa fra i Canoni della Chiesa ed i Decreti de' Principi spettanti le cose, le persone ed i giudizii santi, e confonde in uno la voce e l' autorità del Papa e de' Vescovi in oggetto di tanto rilievo, colla voce e l' autorità del Principe, cui niuna spirituale potestà venne data da Dio. Aggiungo che le parole che fan seguito,danno forte argomento per la interpretazione abusiva, che potrebbe stabilirsi con scandalo de' dotti,e spirituale pericolo della moltitudine. Si dice che quella svariatissima giurisprudenza risultante da tutt' i fonti sopraccennati riesce imbarazzante nell' applicazione, sempre dubbia nel senso, ed in complesso l' attuale disciplina saper della vecchiezza de' tempi e delle antiche forme governative. Derivando dal temporale Governo, debbo tacer delle materie contenute ne' Dispacci, Decreti, Rescritti, Ministeriali, e Circolari dall' E. V. giudicate egualmente imbarazzanti, dubbiose, e non più adatte all' attuale stato più libero , da farne sperare anche per la Chiesa meno legami e più libero l' esercizio in avvenire ; non così per gli altri veri fonti di dritto canonico, ai quali volendo attri-

buire gli stessi difetti, l' assertiva allora nello stretto senso canonico sarebbe temeraria e tale da offendere le pie orecchie de' fedeli di Gesù Cristo. E poichè la difficoltà di applicazione ed il dubbio nel senso, si ricava soprattutto dalla necessità di ricorrere spesso ad interpreti, svolgere volumi, e frammettersi fra discordanti opinioni, uopo è riflettere a quel necessario risultato che deriva dalla natura e gravità della legge stessa canonica, la quale, come ogni altra legge fatta per gli uomini, e questi limitati, presenterà sempre materia ad una giusta e sana discussione, ed invano si affaticherebbero le genti del secolo per formare un codice che non dasse luogo a quistioni sia erudite, sia scolastiche, sia ne' ginnasii, sia oggidì anche nelle piazze. Che se la difficoltà volesse ripetersi dal difetto di sufficiente autorità, o capacità in chi deve risolvere i dubbii della ecclesiastica Legislazione, allora la proposizione stabilita sarebbe falsa non solo, ma ingiuriosa altresì alla Chiesa. Per quanto difficili ed intrigate voglian dirsi i dubbii e le controversie che sorgono nei differenti casi di materia canonica,non manca mai nella Chiesa,perchè stabilito da Dio, il giudice delle controversie, l' interprete delle dottrine sante, il Papa in principale e poi i Vescovi, destinati per quietare le coscienze e togliere gl' imbarazzi ed i dubbii dalle menti e dai cuori de' fedeli; però strana cosa sarebbe il voler stabilita una legislazione canonica della quale non gli ecclesiastici ma i laici fossero gli autorevoli interpreti, nè ad altro forse mirava chi già da qualche tempo la collezione de' canoni e della disciplina col nome di Polizia ecclesiastica credè fosse meglio indicare, usando un vocabolo mai adoperato da' sacri canoni, e preso in prestito da altre collezioni di leggi tutte profane. La voce dei suoi Ministri è solo voluta da Dio fra i Maestri e i Dottori che debbon sedere nella Cattedra di verità, ed il gregge benedetto seguendo la chiamata e l' insegnamento dei suoi veri Pastori, non si acqueta ed ubbidisce a guida estranea e non santificata. Ecco la ragione degl' imbarazzi e delle oscurità,che talvolta risultano dall' uso di certi interpreti non coerenti alla natura delle leggi di cui si tratta.

Ma oltre la difficile applicazione, e la dubbia interpreta-

zione cui van soggette le leggi, l' attuale disciplina canonica si dice sentire *della vecchiezza dei tempi*, *e delle antiche forme governative*; *tal che il Dritto pubblico*, *il presente civile andamento*, *la ragione di stato*, *le stesse circostanze religiose*, *e gl' interessi ed i bisogni della nazione* reclamano un *Codice vestito di forme Italiane*. E dovrà credersi che la Religione Santa Cattolica, quella stessa fondata da Gesù Cristo e mantenuta qui in terra per volere di Lui coll' opera dei Papi e dei Concilii, quella Religione che si affà a tutte le regioni del mondo, che vive e si propaga in mezzo al dispotismo del Turco ed all' indipendenza Americana, quella Religione unica e sola dei Napoletani da tutti amata ed onorata, per meglio vivere, due giorni dopo reso libero il paese, abbia bisogno a compiere l' opera sua di un codice ecclesiastico, creato nel tumulto e nell' anarchia dei sentimenti, da gente estranea al Santuario, con lavoro discusso nelle Camere, ed in ultimo presentato alla Santa Sede per formarne un Concordato? Nè è facile intendere cosa si voglia con quel vestito di forme Italiane da adattarsi al nuovo codice, quale unica e sola norma della ragione Religioso-disciplinaria accomodata ai voti ed ai bisogni dei popoli delle due Sicilie. Rifugge l'animo anche dal solo pensiero di una Chiesa Nazionale, eretico e scismatico consiglio di franca gente incredula de'tempi andati, vano delirio, che solo nominarlo a Dio spiace, mentre Italia si dibatte colle armi per affrancarsi da chi la vuole divisa. Immutabile e salda nel domma e nella comune disciplina la dottrina Cattolica, per lo spazio di diciannove secoli, non v' ha esempio nel mondo che abbia sofferto di vivere in un regno con tale un Codice, quale si vorrebbe nel progetto di cui si tratta. La Chiesa di G. C. di sua natura Cattolica si adatta è vero a qualunque sorta di governo e di tempi, ma esclude per essenza quelle variazioni proprie delle sette religiose condannate a transigere coi voleri, e le voglie dei governanti e dei principi. Tollera la Chiesa co' Pastori, e co' Vescovi gli usi e le costumanze di vari luoghi, che non offendono la verità, e nell' esercizio dei dritti e delle obbligazioni riguardanti le cose temporali, si adopera in modo che rispettando le leggi di chi governa, e

l' ordine stabilito nel civile,provvede a quella distinzione dovuta fra gli uomini per le cose e le persone da Dio con special carattere distinte anche nel Cielo. E quel deposito immutabile e sacro dovrà ora in questo Regno vedersi affidato a persone scelte dal Governo, senza che l' Ecclesiastica Potestà dia consiglio e ne giudichi ? Dovranno essi sceverare il vero senso delle pontificie Costituzioni e dei Concilii ? Dovranno essi nell'attuale quasi assoluta ignoranza della sapienza canonica nelle scuole , conoscere e stabilire quale parte di dottrina in que' fondi inesausti si appartenga alla fede, quale alla regola dei costumi, quale alla disciplina, quale parte vada soggetta a modifica, quale la ricusa ? E la maggior sapienza del mondo potrà forse vestire con altre forme, che quelle della stabilità e della perpetuità,la dottrina di tante Pontificie costituzioni e di quel Santo Concilio di Trento, di cui anco la sola interpretazione venne dai Pontefici riserbata ad apposita Congregazione in Roma ?

Ma no,che quanto verrà elaborato e discusso nelle Camere, in seguito col mezzo di trattative se ne chiederà *alla Santa Sede la definitiva sanzione nel senso di Concordato*, ed in tanto maneggiamento di cose sante, in tanto pericolo per i veri diritti della Chiesa, altra parte non si lascerà alla Chiesa stessa, altra decisione non si aspetterà dalla Santa Sede,che quella suole darsi dal Vaticano a scanso di mali più gravi, ristretta fra le ritorte la Chiesa in qualche regno,ove addiviene a più dura condizione di sua vita? Un Concordato ! e questo non per richiesta dei Vescovi,non per necessità vera di circostanze, ma per interesse del tempo, che il mondo cammina, e vuole il mondo che la Chiesa anch' essa come lui progredisca e si muti. Aveva già tocco il secolo decimosesto di sua vita la Chiesa di G.C. allorchè la prima volta sentì pure per Lei alzare la voce di riforma,che allora Lutero si udì primo gridare,che la disciplina santa sentiva della vecchiezza de' tempi e delle antiche forme governative. Ma già son tre secoli,che quel distruttore della disciplina e de' costumi è ito al suo luogo, e la Chiesa immobile sta ferma sulle basi di più rigorosa disciplina, e di più costumata osservanza. Miseri quelli,che confessando d' esser cattolici, ma ignorando la dottrina e

la storia della cattolica Chiesa, come ciechi inciampano volendo camminar da sè soli, o seguire i passi di altra guida, ma di loro più cieca.

Io non dubito che anche oggi per noi si dirà, che non v' ha a temere per la Chiesa, si dirà che i progetti, gli avvisi, i lavori che si preparano e si discutono, han solo per fine di promuovere e vantaggiare il culto di Dio, e l'onore de' sacri ministri, ma io veggo i fedeli agitarsi e commuoversi, ed il Ministero appena emanato il programma che diceva di santissimo scopo, si vede obbligato a dar fuora altro avviso agli abitanti del Regno, che non saranno punto violati i diritti del potere ecclesiastico, nè sminuita la dignità e l' autorità all' Apostolica Sede. Una la fede, comune la disciplina, anche una potrem dire la Storia della Chiesa, le frasi, i desiderii, i mezzi da Lei adoperati, furon sempre gli stessi, come eguali furon sempre le vie e le arti che si adoperarono a suo danno.

Ma io ho detto a sufficienza per quanto il soffre l' angustia d' una lettera, nè v' ha bisogno di più lungo trattato per presentare all' E. V. e per suo mezzo al Governo l'espressione dolorosa dell' animo mio, per l'avviso pubblicato nel Giornale del 6 Aprile ed i timori che ne derivano.

Faccia Iddio che non se ne compia l' evento, ma invece la mia speranza si compia; e che il Ministero preso a calcolo il danno che può tornare alla Chiesa, qui in Napoli, l'ossequio dovuto alla Cattedra di S. Pietro, ed al Corpo dei Vescovi, l' interesse di unire i Napolitani tutti cattolici all'opera della nuova costituzione del regno, tolga di mezzo una ragione di angustia e di pena nel pubblico, e meglio riflettendo alla inopportunità del progetto, alla poca convenienza di metter mano in cose riservate alla Chiesa, al confronto che potrebbe stabilirsi colle pretese di popoli nemici della Chiesa, perchè dominati dalle sette e privi del vero bene che è la Religione nostra Santissima, provveda come crederà opportuno, ma lasci intatta fra noi quella potestà che è da Dio, che ha centro nel Regnante Pontefice Sommo, e che meglio di ogni altro Potere terreno può dire: Guai a chi lo tocca.

SISTO CARD. ARCIVESCOVO